

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**  
Dottore Commercialista  
Revisore legale  
**Ersilia Manzo**  
Dottore Commercialista  
Revisore legale  
**Matteo Signoriello**  
Dottore Commercialista  
Revisore legale  
**Gloria Mango**  
Dottore Commercialista  
Revisore legale  
**Francesco Migliozi**  
Dottore Commercialista  
Revisore legale  
**Francesco Campobasso**  
Dottore Commercialista  
Revisore legale  
**Pietro Signoriello**  
Dottore Commercialista  
Revisore legale  
**Adriano Saraz**  
Dottore Commercialista  
**Anna Antonella Trotta**  
Dottore Commercialista

**Remo Signoriello**  
Avvocato  
**Veronica Musollino**  
Avvocato  
**Chiara Fabbrini**  
Avvocato  
**Anna Chiara Rosanova**  
Avvocato  
**Valeria Ricca**  
p.Avvocato

**Eugenia Pizzicato**  
Ragioniera  
**Ivan Cevoli**  
Ragioniere

**Of Counsel**

**Ezio Tartaglia**  
Finanza Straordinaria

Roma, lì 13 Aprile 2021

## CIRCOLARE N.4/2021

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “**Sostegni**”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021 e di seguito le novità di maggior rilievo.

### **1 Contributo a fondo perduto**

L'art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

#### **1.1 condizioni**

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

Via Santa Lucia, 50 – 80132  
NAPOLI  
Tel. +39 081 7644052  
Fax. +39 081 2452395

Via Arenula, 29 – 00186  
ROMA  
Tel. +39 06 85300781  
Fax. +39 06 92956546

segreteria@studiosignoriello.it

## **1.2 Misura del contributo**

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019:

- 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

## **1.3 Modalità di riconoscimento**

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve essere presentata:

- dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

- direttamente tramite bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

## **2 Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione**

L'art.42 c.8 del D.L. Sostegni, ha abrogato i commi 381-384 dell'art.1 della Legge 178/2020.

Tale modifica in sostanza ha comportato che il bonus locazioni abitative spetta per l'anno 2021 se:

1. il locatore concede una riduzione del canone;
2. la locazione è ad uso abitativo e riguarda un immobile sito in un comune ad alta densità abitativa;
3. per i contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020;

Se vengono rispettate queste condizioni il locatore ha diritto di chiedere un contributo pari al 50% della riduzione del canone nel limite massimo di 1.200 euro annuo.

## **3 Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi - proroga dei termini di versamento.**

Le somme intimate tramite cartella di pagamento dovrebbero essere pagate, di prassi, entro i 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell'art. 4 del DL Sostegni, i pagamenti i cui termini scadono dall'**8.3.2020** al **30.4.2021** possono avvenire, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.

Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.

Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

### **3.1 Avvisi di addebito INPS**

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'**8.3.2020** al **30.4.2021**, possono essere pagate in un'unica soluzione entro il **31.5.2021**, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

### **3.2 Accertamenti esecutivi**

Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'**8.3.2020** al **30.4.2021**, il pagamento può avvenire entro il **31.5.2021**.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

### **4 Rate da “rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli omessi versamenti” - proroga dei termini di versamento**

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate le rate derivanti dalla “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.

Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:

- entro il **31.7.2021**, per le rate scadute nel 2020;
- entro il **30.11.2021**, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

Prima del DL 41/2021, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto avvenire entro l'1.3.2021.

### **5 Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro**

Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli **2000-2010** consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.

Rientrano nell’annullamento automatico i ruoli che al **23.3.2021** hanno un importo residuo sino a **5.000,00** euro.

#### **5.1 Ambito applicativo**

Nell’annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e non.

Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all'INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all'importazione.

## **5.2 Requisiti reddituali**

Possono beneficiare dell'annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a **30.000,00** euro nell'anno 2019 (Unico 2020).

## **6 Definizione degli avvisi bonari**

L'art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario.

### **6.1 Presupposti per la definizione**

Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato

facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.

## **6.2 Ambito oggettivo della definizione**

La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.

Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali determinati nell'ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall'INPS e non dall'Agenzia delle Entrate.

Tale aspetto potrebbe essere chiarito nei provvedimenti attuativi della definizione, che saranno emanati dall'Agenzia delle Entrate.

## **7 Sospensione delle attività esecutive e cautelari**

Dall'8.3.2020 al 30.4.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

## **8 Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del DL 41/2021, tale procedura è sospesa sino al 30.4.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

## **9 Certificazioni Uniche e comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Proroghe**

Il DL 41/2021 ha "ratificato" le proroghe dei termini relativi alle Certificazioni Uniche e alla comunicazione dei dati per la precompilazione

delle dichiarazioni dei redditi, che erano state anticipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49.

Sono quindi confermate le proroghe dal 16.3.2021 al 31.3.2021 per:

- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020);
- l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

Viene inoltre confermato il differimento dal 30.4.2021 al 10.5.2021 del termine entro cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d'imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

### **Prossime Scadenze**

#### **1. 15 aprile 2021: comunicazione cessione del credito e sconto in fattura**

Fino al 15 aprile 2021 è possibile trasmettere la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura, in relazione ai lavori, sostenuti nel 2020 rientranti nel superbonus del 110 per cento, nell'ecobonus, nel sisma-bonus, nel bonus facciate e nel bonus ristrutturazioni del 50 per cento.

#### **2. 16 aprile 2021: versamento IVA, Irpef e contributi INPS**

Il 16 aprile 2021 è prevista la scadenza per gli adempimenti periodici a carico dei contribuenti titolari di partita Iva.

Per quanto riguarda Irpef e adempimenti Inps, entro **venerdì 16** dovrà essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi Inps relativi al mese di marzo 2021.

Il versamento Irpef riguarda le ritenute alla fonte operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d'imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;

- redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 03/2021.

I contributi Inps dovuti dal datore di lavoro e relativi alle retribuzioni erogate nel mese di marzo 2021 potranno essere pagati con lo stesso modello F24.

I contribuenti con liquidazione Iva mensile dovranno versare l'imposta dovuta per il mese precedente utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6003.

### **3. 26 aprile 2021: Intrastat mensili e trimestrali**

Il 26 aprile, il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi Intra riguarda i contribuenti che hanno effettuato operazioni di cessioni e/o prestazioni di servizi all'interno dell'UE:

- nel mese di marzo, per i contribuenti con obbligo mensile, ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per più di 50.000 euro per trimestre;
- nel primo trimestre 2021 per i contribuenti con obbligo trimestrale, ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per meno di 50.000 euro per trimestre.

### **4. 30 aprile 2021: dichiarazione IVA**

È fissata a venerdì 30 aprile 2021 la scadenza per presentare la dichiarazione IVA.

### **5. 30 aprile 2021: secondo acconto imposte sui redditi**

Il 30 aprile 2021 è il termine ultimo per pagare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione dei redditi 2020.

La proroga relativa al secondo acconto delle imposte sui redditi, è stato oggetto di svariate modifiche, sia in termini oggettivi, relative al termine per il versamento, sia in termini soggettivi, per quanto riguarda i beneficiari.

Con l'articolo 98 del decreto legge n. 104/2020, il secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2021, per i soggetti ISA e per le partite IVA con calo di fatturato pari almeno al 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il rinvio dei versamenti per le partite IVA, è stato oggetto di un successivo intervento, ad opera dell'articolo 6 del decreto 149/2020 (Ristori-bis), che ha eliminato il vincolo del calo di fatturato per le partite IVA esercenti attività economiche particolarmente danneggiate dalle nuove restrizioni, se in zona rossa. La proroga è stata altresì prevista per i ristoranti in zona arancione.

Infine, il decreto Ristori quater ha esteso la proroga alle partite IVA (non ISA), con ricavi fino a 50 milioni di euro, in caso di perdita di fatturato pari almeno al 33% sul semestre.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione.

  
Dott. Giuseppe Signoriello